

Repubblica.compressivo11.it/puntoedu/Roma Ovest
Incarichi amministrativi di vertice (art. 10, comma 2, 3)

Voce non prevista nella scuola, non esistono "incarichi" ma "ruoli dirigenziali"

Dirigenti

Articolo 10 , comma 8, lettera d

Art. 10 - Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione» i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 15 maggio 1998, n. 130.

Articolo 15 , comma 1,2,5

Art. 15 - Ognuno dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 15 maggio 1998, n. 130, è tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione» i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 15 maggio 1998, n. 130.

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dallo Stato;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con o senza rapporto di lavoro, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 maggio 1998, n. 130.

Articolo 10 , comma 8, lettera d

Posizioni organizzative

8 - Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione» i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 15 maggio 1998, n. 130.

d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 15 maggio 1998, n. 130.

Articolo 21 , comma 8, lettera c

Organismi indipendenti di valutazione

Art. 21 - Ognuno dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 15 maggio 1998, n. 130, è tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione» i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 15 maggio 1998, n. 130.

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: Amministrazione» i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 15 maggio 1998, n. 130.

c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 maggio 1998, n. 130.

10/01/2014 - 22:44

Subpage URL (modified on 06/01/2014 at 22:44) - trasparenza/personale

[1] <http://www.compressivo11.it/puntoedu/trasparenza/incarichi-amministrativi-di-vertice>

[2] <http://www.compressivo11.it/puntoedu/trasparenza/dirigenti>

[3] <http://www.compressivo11.it/puntoedu/trasparenza/nominativi-e-curricula-dirigenti-e-titolari-posizioni-organizzative>

[4] <http://www.compressivo11.it/puntoedu/trasparenza/dotazione-organica>

[5] <http://www.compressivo11.it/puntoedu/trasparenza/personale-non-tempo-indeterminato>

[6] <http://www.compressivo11.it/puntoedu/trasparenza/tassi-di-assenza>

[7] <http://www.compressivo11.it/puntoedu/personale/incarichi-conferiti-autorizzati>

[8] <http://www.compressivo11.it/puntoedu/trasparenza/contrattazione-collettiva>

[9] <http://www.compressivo11.it/puntoedu/trasparenza/contrattazione-integrativa>

[10] <http://www.compressivo11.it/puntoedu/trasparenza/oiv>